



Bruxelles, 27 maggio 2019
(OR. en)

9663/19

JAI 574
COPEN 232
DAPIX 194
ENFOPOL 269
CYBER 179
EUROJUST 105
DATAPROTECT 153
TELECOM 238

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	8621/19
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sulla conservazione dei dati per finalità di lotta contro la criminalità - Adozione

1. Alla luce dei risultati del processo di riflessione, sintetizzato nella relazione della presidenza AT e presentato nella sessione del Consiglio del dicembre 2018 e dando seguito all'invito a intraprendere ulteriori misure lanciato in tale sessione dai ministri della giustizia, la presidenza ha predisposto una presentazione schematica dei principali messaggi politici nel settore della conservazione dei dati che sono serviti da base per la preparazione delle conclusioni in materia, riportate nell'allegato della presente nota.
2. Il progetto di testo del Consiglio è stato discusso e messo a punto a livello tecnico nel Gruppo DAPIX (Conservazione dei dati) l'8 maggio e approvato dal Coreper il 22 maggio 2019.
3. Dalle discussioni è emerso un forte impegno politico da parte delle delegazioni a proseguire i lavori alla ricerca di una soluzione alla sfide poste dalla mancanza di un regime di conservazione dei dati a livello dell'UE.
4. Su tale base si invita il Consiglio ad adottare il testo delle presenti conclusioni.

**CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA SULLA
CONSERVAZIONE DEI DATI PER FINALITÀ DI LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ**

Introduzione

1. I dati provenienti dagli operatori di telecomunicazioni e dai fornitori di servizi sono molto importanti per consentire alle autorità di contrasto e giudiziarie e ad altre autorità competenti di indagare con successo sulle attività criminali, come il terrorismo o la criminalità informatica, nell'era digitale.
2. Al fine di garantire che le informazioni necessarie per svolgere indagini efficaci siano a disposizione delle autorità di contrasto e giudiziarie e di altre autorità competenti, i dati conservati dagli operatori di telecomunicazioni e dai fornitori di servizi a fini commerciali potrebbero non essere sufficienti per le finalità di tali autorità. Infatti, tali fini commerciali non garantiscono che i dati siano conservati e qualora lo siano il periodo di conservazione non è prevedibile.
3. Combattere la criminalità è un obiettivo di interesse generale finalizzato a mantenere la sicurezza pubblica e provvedere alla sicurezza delle persone quale presupposto per garantire i diritti fondamentali. È pertanto opportuno stabilire obblighi di conservazione dei dati proporzionali, necessari e trasparenti per gli operatori di telecomunicazioni e i fornitori di servizi al fine di rispondere alle esigenze operative delle autorità di contrasto. Tali regimi di conservazione dei dati devono offrire garanzie sufficienti per i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, in particolare i diritti alla riservatezza, alla protezione dei dati personali, alla non discriminazione e alla presunzione di innocenza.
4. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia") nelle cause *Digital Rights Ireland*¹ e *Tele 2*², che enunciano i criteri per la conservazione legale dei dati e l'accesso agli stessi, rivestono un'importanza fondamentale. È inoltre opportuno osservare che le conclusioni della Corte in tali cause si applicano esclusivamente ai dati relativi al traffico e all'ubicazione e non ai dati relativi agli abbonati³.

¹ Causa C-293/12.

² Causa C-203/15.

³ Doc. 14319/18.

5. La conclusioni del Consiglio europeo del 23 giugno 2017 mettono in rilievo l'importanza di assicurare la disponibilità dei dati per combattere efficacemente le gravi forme di criminalità, compreso il terrorismo⁴. È opportuno sottolineare che l'esistenza di norme giuridiche diverse in materia di conservazione dei dati può determinare limitazioni alla cooperazione e allo scambio di informazioni tra le autorità competenti nei casi transfrontalieri. In tal senso, le conclusioni del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018 invitano ad adottare misure tese a fornire alle autorità di contrasto degli Stati membri e ad Europol risorse adeguate per far fronte alle nuove sfide derivanti dagli sviluppi tecnologici e dall'evoluzione del panorama delle minacce alla sicurezza, anche tramite la messa in comune di equipaggiamenti, il rafforzamento dei partenariati con il settore privato, la cooperazione interforze e un miglior accesso ai dati⁵.
6. Nell'aprile 2017 è stato avviato un processo di riflessione sulla conservazione dei dati per finalità di lotta contro la criminalità. I risultati di questo processo aiuteranno gli Stati membri ad analizzare i dettami della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia e ad esaminare possibili opzioni per garantire la disponibilità dei dati necessari per combattere efficacemente la criminalità alla luce di tale giurisprudenza, che è in evoluzione per via della promozione di nuove cause dinanzi alla Corte di giustizia in seguito alla sentenza *Tele 2*. Tra i progressi importanti del processo di riflessione figurano:
- la presa d'atto dei progressi da parte del Consiglio nel dicembre 2017⁶;
 - la compilazione degli Stati membri relativa all'uso dei dati conservati nelle indagini penali⁷;
 - i risultati dei seminari sulla conservazione dei dati a livello di esperti tenuti presso Europol⁸.
7. Nella sessione del 6 e 7 dicembre 2018 il Consiglio ha preso atto dello stato di avanzamento di tale processo di riflessione, comprese alcune indicazioni chiave per il proseguimento dei lavori⁹. Nel successivo scambio di opinioni, vari ministri hanno chiesto alla Commissione di condurre uno studio approfondito sulle possibili soluzioni per conservare i dati, compresa un'iniziativa legislativa, tenendo conto dell'evoluzione della giurisprudenza nazionale e dell'UE.

⁴ Doc. EUCO 8/17.

⁵ Doc. EUCO 13/18.

⁶ Doc. 14480/1/17 REV 1.

⁷ Doc. WK 5296/2017 REV 1.

⁸ Doc. WK 5900 2018 INIT.

⁹ Doc. 14319/18.

8. Occorre pertanto seguire da vicino la pertinente giurisprudenza a livello nazionale e dell'UE, in particolare per quanto riguarda le più recenti domande di pronuncia pregiudiziale presentate alla Corte di giustizia dall'*Investigatory Powers Tribunal* del Regno Unito¹⁰, dalla Corte costituzionale del Belgio¹¹, dal *Conseil d'Etat* della Francia¹² e dalla Corte suprema dell'Estonia¹³.
9. La relazione della Commissione speciale sul terrorismo del Parlamento europeo rileva che la necessità di un regime adeguato di conservazione dei dati è stata costantemente sollevata durante i lavori della commissione stessa. I relatori ritengono necessario prevedere un regime dell'UE in materia di conservazione dei dati che sia in linea con i requisiti derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tenendo conto nel contempo delle esigenze delle autorità competenti e delle specificità del settore della lotta al terrorismo.

¹⁰ Causa C-623/17. La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in relazione alle misure adottate a livello nazionale per proteggere la sicurezza nazionale.

¹¹ Causa C-520/18. Oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte costituzionale belga è la questione se un regime generale di conservazione dei dati sia giustificato i) per perseguire una finalità più ampia della lotta contro le forme gravi di criminalità (come la lotta contro altre forme di criminalità o la garanzia della sicurezza nazionale e della difesa del territorio) o ii) per adempiere agli obblighi positivi di cui agli articoli 4 e 8 della Carta (divieto di tortura e protezione dei dati personali).

¹² Causa C-511/18. Con una delle domande di pronuncia pregiudiziale del *Conseil d'Etat* della Francia, riguardante il quadro giuridico per la conservazione dei dati per indagini penali, il *Conseil d'Etat* pone un quesito simile a quello della Corte costituzionale belga, ossia se una conservazione generale dei dati possa essere giustificata alla luce del diritto alla sicurezza. La causa C-512/18 riguarda il quadro giuridico applicabile alla conservazione dei dati per i servizi segreti. Analogamente alla causa promossa dal Regno Unito (C-623/17), il *Conseil d'Etat* chiede alla Corte di giustizia europea se il regime di conservazione dei dati sia giustificato alla luce della minaccia terroristica esistente.

¹³ Causa C-746/18 riguardante l'accesso ai dati conservati.

10. È opportuno ricordare che le norme della vigente direttiva sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche¹⁴, il quadro legislativo riformato dell'Unione europea, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati¹⁵ e la direttiva sull'attività di contrasto¹⁶, come pure i negoziati in corso sulla proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche¹⁷, rivestono particolare importanza ai fini della conservazione dei dati.

Considerazioni del Consiglio

1. La conservazione dei dati costituisce per le autorità di contrasto e giudiziarie e le altre autorità competenti uno strumento essenziale per indagare efficacemente sui reati gravi, quali definiti dal diritto nazionale, compresi il terrorismo o la criminalità informatica.
2. Il ricorso alla conservazione dei dati e a misure d'indagine analoghe dovrebbe essere guidato dalla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Carta e dai principi di limitazione delle finalità, di necessità e di proporzionalità.
3. Le riforme legislative a livello nazionale o europeo, compreso il futuro regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche, dovrebbero mantenere la possibilità giuridica di prevedere regimi di conservazione dei dati a livello nazionale e dell'UE che tengano conto degli sviluppi futuri e siano conformi ai requisiti stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea quale interpretata dalla Corte di giustizia.

¹⁴ Direttiva 2002/58/CE, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), modificata dalla direttiva 2009/136/CE, del 25 novembre 2009.

¹⁵ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

¹⁶ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

¹⁷ 2017/0003 (COD).

Conclusioni

1. Il Gruppo DAPIX -Amici della presidenza - Conservazione dei dati dovrebbe proseguire i suoi lavori.
2. Si invita la Commissione:
 - a prendere le opportune iniziative per raccogliere informazioni sulle esigenze delle autorità competenti degli Stati membri in termini di disponibilità di dati strettamente necessari per combattere efficacemente la criminalità, compreso il terrorismo;
 - in una prima fase, a procedere a una serie di consultazioni mirate con i pertinenti soggetti interessati per integrare i lavori svolti in seno al Gruppo DAPIX - Amici della presidenza e ad aggiornare periodicamente questo gruppo in merito alle risultanze di tali consultazioni;
 - a predisporre successivamente uno studio approfondito a norma dell'articolo 241 TFUE, tenendo conto di tali consultazioni, sulle possibili soluzioni per conservare i dati, compresa la valutazione di una futura iniziativa legislativa. Oltre che dei risultati delle consultazioni, tale studio dovrebbe altresì tener conto:
 - dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia e degli organi giurisdizionali nazionali attinente alla conservazione dei dati; e
 - dei risultati del processo di riflessione comune in seno al Consiglio¹⁸;

¹⁸ Riportati, in particolare, nelle note della presidenza 14480/1/17 REV 1 e 14319/18.

- a valutare ulteriormente nell'ambito dello studio, tra l'altro, i concetti di conservazione dei dati generale, mirata e limitata (interferenza di primo livello) e il concetto di accesso mirato ai dati conservati (interferenza di secondo livello), nonché ad esaminare in che misura l'effetto cumulativo di forti garanzie e possibili limitazioni a entrambi i livelli di interferenza possa contribuire ad attenuare l'impatto complessivo della conservazione dei dati sulla protezione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, garantendo nel contempo l'efficacia delle indagini, in particolare quando si assicura che è consentito accedere solo a dati specifici necessari a una particolare indagine;
 - a riferire sull'andamento dei suoi lavori relativi alla conservazione dei dati entro la fine del 2019.
-